



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

(Decreto del Presidente della Repubblica 10.9.90 n° 285).

Allegato	A
C.C./ 1997 n.	25
del	27/5/97
COMUNE DI ALATRI	

Det. 50

[Handwritten signature]



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Il presente regolamento assunto in riferimento all' art.32 la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Art. 2

COMPETENZA DEL SERVIZIO

1. La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, di competenza del comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuari, è attribuita al dirigente o funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il dirigente del servizio si avvarrà alla collaborazione dell'Unità sanitaria locale, dei medici necroscopici e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso dalla pianta organica del personale.
2. L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3

Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficio dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso :
 - a) da uno dei coniugi o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto ;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto ;

- c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
 3. La denuncia di morte all'Ufficio dello Stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
 4. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica la generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

ART.4

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, e a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona appartenente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso con le dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.
3. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempreché non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

ART.5

Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, non sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, 285.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, con l'osservanza delle disposizioni contenute

negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte è inviata, entro 30 giorni. Alla Unità sanitaria locale.
7. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'Ufficio comunale competente fino a quando esso non sarà istituito dall'Unità sanitaria locale e comunque non oltre i tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 6

Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il merito deve informare immediatamente il Sindaco che provvèderà a darne subito comunicazione all'Unità sanitaria locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 7

Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 8

Avviso Carabinieri

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di investimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, e a quella di pubblica sicurezza e all'Unità sanitaria locale.
2. L'Unità sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 9

Medico necroscopo

le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, 285 di approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELIMENTO

1. L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

*Avviso
Dopo
della*

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e comunque non dopo le trenta ore.

ART.11

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa. E nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 12

Inumazione parti di corpo umano

1. La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

ART.13

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'esplorazione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAP .IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 14

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguita nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli articoli 9,69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità sanitaria locale.
4. Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui alla precedente art. 6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.L.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche.
5. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse le 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 16

Periodo di osservazione

nei casi di morte improvvisa o apparente

1. nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti, la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17

Periodo di osservazione

nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva

- per avanzato stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o di cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2. Il coordinatore dell'unità sanitaria locale comunicherà le misure cautelative adottate.

Art. 18

Disposizione della salma

durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.
3. Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.
4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore dell'Unità sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e sveglia a cura della famiglia.

Art. 19

Prescrizioni per osservazioni di cadavere portatore di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 20

Deposito di osservazione

1. In apposito locale nell'ambito del cimitero distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 62 per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone :
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione ;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico ;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. la camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

Art. 21

Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme effettuate prima che sia trascorsi il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione presso locale di cui al precedente art.20 i cadaveri non possono essere rimossi.
2. E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale, ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al 2° comma del precedente art. 20.

Art. 23

Depositi ed obitori speciali

1. Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità sanitaria locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive diffuse le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAP IV

INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 24

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico

Autopsie e trattamenti di conservazione

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli art. da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990. N. 285, con le modalità di cui ai successivi articoli 46 e 47.

Cap VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 25

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive e diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il coordinatore dell'Unità sanitaria locale.

Art. 26

Obbligo del feretro individuale - Verifica

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Prima dell'impiego ogni feretro, non fornito dal Comune, deve essere verificato dal necroforo per accertarne le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.

Art. 27

caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazioni devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2

2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

Casse per le tumulazioni

1. per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 31.

Art. 29

Divieto di uso di materiale con biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
3. E' altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiale non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 30

Estensioni e limitazioni all'uso dei feretri per inumazioni

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 29 si osservano anche quanto il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante non più di 100 Km., salvi i casi di cui al successivo art. 43 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31

Caratteristiche feretri

per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segnature di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. Se è in zinco, a 1,5 mm. Se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della casa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunita al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldate congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della casa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in sol pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20cm ; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
12. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.
13. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altre apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 32

Feretri speciali per trasporto di salma
in altro Comune

1. Il ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di cui al precedente art. 31 con casse di altro materiale prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

2. L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 33

Chiusura del feretro

verbale di incassatura di salma

1. All'atto del seppellimento il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti.
2. A cura dei necrofori sarà collocata sul feretro una targa di piombo con il nome del defunto e l'anno di morte impressi a martello.
3. Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura una congrua quantità di segatura di legno o torba od altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile.
4. All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che per l'operazione sono state osservate le prescrizioni di leggi vigenti anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti art. 27 e 31, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.
5. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 34

Fornitura gratuita dei feretri

1. E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Cap. VIII

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35

Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.
3. I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel

caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno fare soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art. 36

Servizio di trasporto funebre

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sarà eseguito dal Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.
2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli art. 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia.
4. Sempreché il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il servizio stesso potrà essere conferito a ditta privata adeguatamente apprezzata ed idonea che lo gestirà sulla base di una convenzione che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulla base della classificazione dei servizi stabilita dal Consiglio Comunale.
5. E' comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personali propri.
6. Il trasporto, deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
7. L'unità Sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Art. 37

Trasporti gratuiti e a pagamento tariffa

1. I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.
2. Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 16 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.
4. Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
5. E' escluso, dalla tariffa in cui al 2° comma, il costo del feretro.

Art. 38

Diritto fisso comunale

per trasporto su strada di cadavere da o per altro comune

1. Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, è dovuto al Comune da parte della impresa funebre che esegue il trasporto stesso sia di partenza che di arrivo un diritto fisso, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale in uno con le

tariffe di cui al 2° comma del precedente articolo 37, in applicazione della norma di cui all'art. 19, terzo comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 39

Onoranze funebri a persone decedute

per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 25 è consentito rendere l'estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 40

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da comune a comune allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 31.
2. Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
3. Tale trattamento è eseguito dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
4. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quanto il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
5. Le prescrizioni del presente art. non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 41

Autorizzazione al trasporto fuori del Cimitero

• in altro Comune o all'estero - Modalità

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli artt. 27, 31, 43, 44, 49.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questo Comune.

Trasporto fuori Cimitero

4. Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
5. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 42

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla sporta della quale l'ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento

Art. 43

Autorizzazione al trasporto di cadaveri
di persone decedute per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente art. 41, può essere data soltanto quanto risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli artt. 39 e 40.
2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale.
3. Le disposizioni del presente art. si applicano anche ai trasporti dei cadaveri da o per l'estero previsti dall'art. 49 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto al 1° comma.

Art. 44

Trasporto di cadavere per cremazione
e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 41.

Art. 45

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 46

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento
ed alle indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 47

Compiti del direttore dell'istituto universitario
per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento
ed alle indagini scientifiche

1. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomparsa con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 48

Trasporto ossa umane
e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 49 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 49

Trasporto cadaveri da e per esteso

1. Per trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. settembre 1990, n. 285.

CAPO IX
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 50

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero.

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato :
- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile ;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Sindaco →

2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.
3. Per la tumulazione occorre inoltre il certificato rilasciato dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale.
4. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osservano le norme di cui al precedente art. 13.
5. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Art. 51

Ricevimento cadaveri

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune , qualunque ne fosse in vita la residenza ;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune , ma aventi in esso, in vita, la residenza ;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto del seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso ;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 13 del presente regolamento ;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 52

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e consegna presso di sé i documenti di cui all'art. 50 ; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare :
 - 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della lettera di seppellimento ;
 - 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti ;
 - 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui i cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco ;
 - 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 53

Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 54

Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO X

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 55

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
2. Sono comuni le sepolture, per inumazioni, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 56

Sepolture private - Natura e concessioni

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo XV.

2. Esse possono consistere :

- a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole ;
- b) nella concessione d'uso temporaneo, di campi di inumazioni per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati, ciascun di adeguato ossario ;
- c) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune ;
- d) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale ;
- e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività ;
- f) nella concessione d'uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od esumazioni o delle urne cinerarie.

3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dal Consiglio comunale.

Art. 58

Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da

quello cattolico, che abbiamo manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

2. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i pareri "jure sanguinis".
3. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

Art. 59

Reparto speciale per prodotti abortivi

1. Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 60

Disposizioni generale dei reparti nel cimitero

- 1: La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri le misure delle aree i diversi tipi di opere, relative caratteristiche tecniche, ecc. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 61

Planimetria del cimitero- Custodia e aggiornamento

1. L'Ufficio comunale di igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1 :500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune , con bollo e firma in originale.
2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE
OSSARIO COMUNE

Art. 62

Camera mortuaria

1. Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria è costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esiste, ed è provvista di arredi per la deposizione dei defunti.
3. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 20, funzionerà come tale la camera mortuaria purchè sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 22.

Art. 63

Caratteristiche camera mortuaria

1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre , aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa , fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto a vernice a smalto o da altro materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art. 64

Sala per autopsie

1. qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale e ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Art. 65

Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XII

INUMAZIONI

Art.66

Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 29.
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.

Art. 67

Numerazione e individuazione delle fosse

Segni funerari - Illuminazione votiva

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo sarà applicata a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

3. A domanda scritta dei pareri o di altri il Sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dal Consiglio comunale.
4. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere approvate dal Sindaco, in sede di autorizzazione.
5. Trascorso il decennio dal seppellimento. Al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.
6. L'illuminazione votiva elettrica può essere gestita dal Comune direttamente o può essere concessa in gestione a terzi.

Art. 68

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 69

Fosse per inumazioni persone aventi oltre 100 anni di età

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 100 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 70

Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare m. 0,50 da ogni lato.

Art. 71

Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
2. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con la modalità di cui al precedente art. 68
3. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D. P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Cap. XIII

TUMULAZIONI

Art. 72

Spese di manutenzione

1. Le spese di tumulazione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 73

Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
2. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
3. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 74

Tumulazioni provvisorie

1. Le disposizioni degli articoli 31 e 73 si applicano anche se trattassi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

Art. 75

Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano sepolte private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

Art. 76

Cremazione cadaveri- Urne cinerarie e cellette

1. Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
2. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera c) dell'art. 57, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera e) dello stesso articolo.
4. Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossaretti appositamente costruiti.

CAPO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 77

Esumazioni - carattere

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 78

Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.

*dopo 10 anni
per essere tumulato
altrove*

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
3. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 79

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore dell'Unità sanitaria locale e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e, l'altra, trasmessa all'ufficio di Stato Civile.

Art. 80

Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dell'Unità sanitaria locale dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 81

Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 48.
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltati con le modalità indicate nel 2° comma del successivo art. 86.
3. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal 3° comma del successivo art. 101.

Art. 82

Estumulazioni ordinarie

Quando tutte dopo 50 Anni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private e concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco. 50 Anni
2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. 50 Anni 20 Anni
4. Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Se le salme estumulate si trovano in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parete del coordinatore sanitario.

Art. 83

Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento del seppellimento.
2. Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 84

Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 85

Norme particolari per le estumulazioni

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le estumulazioni dell'art. 79, ed in particolare quelle relativi alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art. 86

Norme igieniche

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 87

Corrispettivi

1. Le esumulazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.
2. Quelle straordinarie daranno luogo al pagamento del corrisposto stabilito nella tariffa approvata dal Consigli comunale.
3. Per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270 e successive modificazioni.

CAPO XV

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 88

Atto di concessione

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossaretti e cellette deve risultare da regolare atto scritto da farsi previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi del precedente art. 57, comma 3.

Art. 89

Diritto di sepoltura per tombe individuali

1. Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Art. 90

Diritto di sepoltura per le tombe di famiglie o monumentali

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse :
 - a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tale caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro ;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati :
 - agli ascendenti e discendenti in linea retta ;
 - ai fratelli e sorelle consanguinei ;
 - al coniuge ;
 - c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.
2. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

- 90
3. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di anni 90 salvo rinnovo.

Art. 91

Esclusioni

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 92

Durata e decadenza delle concessioni - Rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 57, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o - se anteriore - del pagamento del prezzo.
2. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. *50 Anni Scaduti*
3. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 93

Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta municipale.

Art. 94

Costruzioni su aree in concessioni

1. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta su deliberazione della Giunta municipale.
2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
3. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore dell'Unità sanitaria locale e della Commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno.
4. L'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro 90 giorni.
5. A lavori ultimati l'ufficio tecnico provvede al collaudo
6. Per la costruzione dei opere sulle sepolture individuali deve essere presentato un disegno del marmista o capomastro. L'approvazione ed il collaudo sono di competenza dell'Ufficio tecnico.
7. Le spese del collaudo sono a carico del concessionario.

Art. 95

Rinuncia al diritto d'uso

1. E' ammessa la ~~de~~renuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione, in tutto o in parte della concessione medesima.
2. Il Comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.
3. Le spese del relativo contratto sono a carico del relativo concessionario.

Art.96

Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 95, quando :
 - a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta ;
 - b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovare cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario ;
 - c) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura ;
 - d) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
2. Nel caso di cui al precedente comma, lett.d), sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
3. Se gli interessi sono reperibili viene loro notificata una diffida.
4. Decorsi sei mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.
5. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.

Art. 97

Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n. 803/75

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente ai novantanove anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n° 803 (10.2.1976) potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile prevedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui ai commi 2,3,4,5 di cui al precedente articolo 96.

Art. 98

Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero.

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito all'art. 98 del DPR 10.9.1990 n° 285.

Art. 99

Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni.

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena esclusiva disponibilità del comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc. anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del c.c.

Scadenza
dopo 50 Anni

99
50

2. Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo articolo 101.

Art. 100

Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
2. In caso di inadempienza il comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente articolo 96.

Art. 101

Effetti della revoca delle concessioni.

1. Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il sindaco, sentito il coordinatore della U.S.L. adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'usumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzature funebri passa a disposizione del comune.
3. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
4. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti o affini fino al quarto grado sempre che nello stesso cimitero.
5. Le opere di pregio artistico-storico saranno conservate a cura del comune.
6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità, gli oggetti saranno alienati a favore del comune.

Art. 102

Fascicoli delle concessioni cimiteriali.

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dall'ufficio addetto, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, e alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XVI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 103

Soppressione cimiteri. Norme applicabili.

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria.

CAPO XVII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI.

Art. 106.

Custodia dei cimiteri.

1. Il cimitero fuori del tempo necessario al servizio così come disposto nell'articolo 111 dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il coordinatore dell'Unità Sanitaria locale e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 107.

Esecuzione lavori da parte dei concessionari.

1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 108.

Divieto di trattamento del materiale da costruzione.

1. Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del cimitero.

Art. 109.

Trasporto materiale.

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

Art. 110.

Materiale proveniente da scavi e demolizioni.

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico. E' in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

Art. 111

Orario.

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa all'ingresso.

Art. 112

Ingresso al cimitero.

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Art. 113

Circolazione e sosta.

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

2. E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci ecc. lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse ; è vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art. 114.

Accesso ai cimiteri per lavori

1. Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 115

Divieti di ingresso.

1. Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 116.

Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari.

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irreverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 117.

Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campo comuni, possono deporsi fiori e corone.
2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purchè le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole e gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 1,10. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento di ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.
3. Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci o altri segni funerari di cui al precedente art. 67 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art. 100, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art. 118

Pulizia interna.

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

Art. 119

Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc. di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto.

CAPO XIX

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.

Art. 120

Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali, con almeno un custode.

Art. 121

Custode

1. Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc. e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero e dell'autorità sanitaria locale e del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
2. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

Art. 122

Relazione annuale del custode.

1. Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 100.

Art. 123

Responsabilità.

1. Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 124

Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni.

1. Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 52 riferentesi all'anno precedente.

Art. 125.

Compiti particolari del custode.

1. Spetta, inoltre al custode :

- a) ritirare per ogni feretro ricevuto e conservare presso di se il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali ;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 52 del presente regolamento ;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione ;
- d) provvedere con l'aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni ;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private ;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie ;
- g) assistere e sorvegliare insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica della U.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale ;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e bruciare, nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti ;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune ;
- j) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati ;
- k) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori ;
- l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero ;
- m) segnalare al coordinatore della U.S.L. ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario, sul funzionamento e sulle condizioni del cimitero ;
- n) denunciare al sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero ;
- o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal sindaco o dal coordinatore dell'U.S.L. e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

Art. 126.

Necrofori - Compiti

1. Ai necrofori, oltre alla collaborazione con il custode per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali :

- a) verifica dei feretri prima del loro impiego ;

- b) deposizione della salma nel feretro e chiusura dello stesso ;
 - c) assistenza alla saldatura delle casse metalliche ;
 - d) caricamento o scaricamento dei feretri dal carro funebre.
 - e) accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento sul quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto ;
 - f) ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.
2. Ove manchi il necroforo per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno eseguiti dal custode.

Art. 127

Vaccinazione del personale dipendente

1. Il personale addetto anche occasionalmente ai lavori al cimitero debbono essere preventivamente sottoposti a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 5.3.1963 n° 292 e del regolamento di esecuzione approvato con DPR 7.9.1965 n° 1031.

CAP XX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 128.

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato e quando non costituiscano infrazioni al T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n° 1265 od al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n° 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934 n° 383 e successive modificazioni, nonché della Legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 129.

Ordinanze del sindaco.

- 1) E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del sindaco previsto dall'art. 38, secondo comma, della legge 8.6.1990, n° 142 in materia di sanità ed igiene.

Art. 130

Richiamo norme vigenti.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n° 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27.7.1934 n° 1265 e successive modificazioni.

ART. 131

Abrogazione precedenti disposizioni.

- 1) E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento

Art. 132

Entrata in vigore.

- 1) Il presente regolamento appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi attestata dal Segretario Comunale.

daco
a di

le
R
p°

ti
el

- b) deposizione della salma nel feretro e chiusura dello stesso ;
 - c) assistenza alla saldatura delle casse metalliche ;
 - d) caricamento o scaricamento dei feretri dal carro funebre.
 - e) accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento sul quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto ;
 - f) ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.
2. Ove manchi il necroforo per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno eseguiti dal custode.

Art. 127

Vaccinazione del personale dipendente

1. Il personale addetto anche occasionalmente ai lavori al cimitero debbono essere preventivamente sottoposti a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 5.3.1963 n° 292 e del regolamento di esecuzione approvato con DPR 7.9.1965 n° 1031.

CAP XX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 128.

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato e quando non costituiscano infrazioni al T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n° 1265 od al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n° 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934 n° 383 e successive modificazioni, nonché della Legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 129.

Ordinanze del sindaco.

- 1) E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del sindaco previsto dall'art. 38, secondo comma, della legge 8.6.1990, n° 142 in materia di sanità ed igiene.

Art. 130

Richiamo norme vigenti.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n° 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27.7.1934 n° 1265 e successive modificazioni.

ART. 131

Abrogazione precedenti disposizioni.

- 1) E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento

Art. 132

Entrata in vigore.

- 1) IL presente regolamento appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi attestata dal Segretario Comunale.